

STATUTO del COMITATO ITALIANO PER IL CONTRATTO MONDIALE SULL'ACQUA

Art.1 Costituzione

1. E' costituito con sede in Milano, il COMITATO ITALIANO per il Contratto Mondiale sull'acqua - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di seguito detta associazione.
2. La sede potrà essere trasferita per semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.
3. L'associazione: - persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse; - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4. Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
5. L'associazione ha durata illimitata.

Art.2 Attività

1. L'associazione si prefigge lo scopo di realizzare i principi enunciati nel manifesto dell'acqua approvato dal comitato promotore mondiale a Lisbona nel 1997, comprendenti la promozione del diritto d'accesso all'acqua potabile per tutti ed il riconoscimento dell'acqua in quanto bene comune - patrimonio dell'umanità, conformemente ai principi dalle diverse istanze pubbliche nazionali ed internazionali.
2. A tal fine l'associazione: - organizzerà seminari, conferenze, dibattiti; - favorirà la realizzazione di progetti finalizzati; - assumerà ogni altra iniziativa (lavori di ricerca, raccolta e disseminazione d'informazioni, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione) in stretta collaborazione con il mondo associativo, le istituzioni rappresentative a livello nazionale e locale, il mondo del lavoro e delle imprese nel settore dell'acqua e rami connessi; - svilupperà attività di formazione.

Art.3 Soci

1. L'associazione è composta da Soci effettivi e Soci onorari.
Sono Soci effettivi quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio di Amministrazione.
2. Possono essere Soci persone fisiche, Enti, comitati ed associazioni regolarmente costituite, riconosciute o non.
3. I Soci possono svolgere, per conto dell'associazione anche attività, purché non retribuita.
4. Nella domanda di adesione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.
L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio di Amministrazione.
5. I Soci onorari sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su propria iniziativa.
6. Tutti i Soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie indirizzate con lettera inviata al Presidente dell'Associazione;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal comitato.In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art.4 Diritti e obblighi dei Soci

1. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Art.5 Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Comitato Esecutivo;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori dei conti.

Art.6 Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o tre membri del Consiglio, lo ritengono necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da

trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera, fax).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 17.

8. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 17;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei Soci effettivi e dei soci onorari.

Art.7 Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un massimo di 15 membri ed un minimo di 5.

Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera o fax).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere due Vicepresidenti;
- eleggere il Tesoriere;
- nominare il Segretario Generale;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci e proporre candidature di soci onorari;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art.8 Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da:

- Il Presidente;
- I due Vicepresidenti;
- Il Segretario Generale;
- Il Tesoriere

2. Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:

- assumere il personale;
- promuovere e coordinare l'attività del programma di lavoro stabilito dal Consiglio di Amministrazione ed autorizzarne i budget di spesa;
- seguire l'esecuzione di ogni eventuale altro mandato del Consiglio di Amministrazione;
- gestire l'ordinaria attività dell'associazione;
- mantenere i rapporti e le relazioni esterne in nome e per conto dell'associazione.

Art.9 Presidente

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto

nei precedenti articoli 6 comma 4, e 7 comma 4.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente più anziano di età.

Art.10 Segretario Generale

1. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
- provvede alla gestione della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predisporre, in collaborazione con il Tesoriere, lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo;
- provvede, in collaborazione con il Tesoriere, alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità ai budget stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- è responsabile della gestione del personale.

Art.11 Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo Socio fatta per iscritto e firmata.

4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i Soci.

Art.12 Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i Soci oppure tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'appello di Milano il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art.13 Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate una sola volta.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.14 Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei Soci; - quote dei soci onorari; - contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; - introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art.15 Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei Soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Socio.

2. I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.16 Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio di Amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art.17 Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto dei Soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei Soci.

Art.18 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.